

DIZIONARIO MINIMO sul Diritto di Asilo
per chiarire i termini ed evitare facili generalizzazioni...

CONVENZIONE DI GINEVRA: Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 (in vigore dal 21 aprile 1954). E' il documento fondamentale di DIRITTO INTERNAZIONALE DI ASILO, stabilisce le norme essenziali per il trattamento dei rifugiati politici e sancisce il "principio di non respingimento" (*refoulement*) che vieta agli Stati firmatari di espellere o respingere alla frontiera un richiedente asilo o un rifugiato verso i confini di territori in cui la propria vita o la propria libertà sarebbero minacciate per motivi di etnia, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o politico.

EXTRACOMUNITARIO: persona non cittadina di uno dei Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea (per esempio uno svizzero, un sudanese, uno statunitense).

MIGRANTE: termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o definitivamente, in un altro Paese.

MIGRANTE IRREGOLARE: persona che, per qualsiasi ragione, entra o rimane in un altro Paese senza documenti regolari (oppure ha documenti scaduti). Ci sono molte varianti per cui una persona non è in possesso di documenti; per esempio molte persone in fuga da guerre e persecuzioni non possono chiedere al proprio Paese il rilascio dei documenti e quindi giungono in un altro Paese senza documenti (poi inoltrano domanda di Asilo e diventano *richiedenti asilo*); oppure una persona a cui viene negato l'Asilo passa da essere *richiedente asilo* a *irregolare*, ecc.

MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO: persona di età inferiore ai 18 anni, senza genitori e non accudita da alcun adulto responsabile per legge; anche i minori non accompagnati possono chiedere asilo ed essere riconosciuti rifugiati.

PROFUGO: termine generico che indica chi lascia il proprio Paese a causa di guerre, invasioni, persecuzioni o catastrofi naturali; si tratta dunque di una migrazione forzata.

RICHIEDENTE ASILO: persona che si trova al di fuori dei confini del proprio paese e inoltra, in un altro Stato, una domanda per ottenere la protezione internazionale (asilo); il richiedente rimane tale fino alla decisione di una commissione in merito alla domanda presentata.

RIFUGIATO: è il richiedente asilo a cui viene accordata la protezione del Paese in cui si trova quando si accerta che è stato costretto a lasciare la propria nazione a causa di persecuzioni "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche" (in base all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951). A differenza di altri migranti, egli non ha scelta: non può tornare nel proprio Paese perché teme di subire persecuzioni o per la sua stessa vita.

S.P.R.A.R.: Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati dello Stato italiano. Oggi **SIPROIMI** – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati

CLANDESTINO: termine con cui spesso si indica chi si nasconde e/o non vuole essere registrato (di solito viene usato in modo dispregiativo). Il termine è giuridicamente infondato quando viene utilizzato per indicare i migranti che tentano di raggiungere, o raggiungono, il territorio dell'Unione Europea. Non si possono definire con questo termine le persone che chiedono allo Stato italiano la protezione internazionale esercitando un diritto fondamentale. "Chiamare *clandestini* i richiedenti

asilo è come chiamare *ladri* i clienti di un supermercato che ancora non sono passati alla cassa.” (Giovanni Maria Bellu)